

## **MODIFICA E RINNOVO DELLA CONVENZIONE ISTITUTIVA DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO “NINO MARINONE”**

**Tra**

L'Università degli Studi di Torino, rappresentata dal Rettore pro-tempore prof. Gianmaria Ajani debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione in data ....

**e**

L'Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”, rappresentata dal Rettore pro-tempore prof. Gian Carlo Avanzi debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data .... e del Consiglio di Amministrazione in data...

**nel seguito congiuntamente definite “parti” o “Università”  
premesse che**

- le parti come sopra identificate in data 4/6/2015 hanno sottoscritto la convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario “Nino Marinone” che svolge attività di promozione della ricerca scientifica nell’ambito degli studi di scienze dell’antichità e di linguistica computazionale e si è impegnato fortemente per la diffusione dei risultati ottenuti ad ogni livello: la comunità scientifica, le scuole, il pubblico colto, le realtà sociali;
- le parti, valutando positivamente le attività fin qui svolte, ritengono di proseguire nella collaborazione rinnovando la suddetta convenzione;
- si rende opportuno modificare la Convenzione stipulata nel 2015, anche in adeguamento alla normativa vigente;

**quanto sopra premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:**

### **Art. 1: Finalità del Centro**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Tra le “Università”, rappresentate dai Rettori che intervengono alla presente Convenzione si rinnova il Centro Interuniversitario “Nino Marinone”, nel seguito anche “Centro”, al fine di sviluppare iniziative comuni per la promozione della cultura scientifica.

Il Centro è un’entità organizzativa, finalizzata allo svolgimento congiunto delle attività successivamente indicate, che non ha soggettività giuridica ed il cui funzionamento è normato dagli articoli che seguono.

Il Centro, anche in collaborazione con altri centri, istituti ed enti pubblici e privati, a livello nazionale e internazionale, intende:

- promuovere la ricerca scientifica nel campo delle scienze dell’antichità, della linguistica computazionale, della biblioteconomia, della filologia digitale, dell’informatica umanistica e delle *digital humanities*;
- promuovere la didattica universitaria nell’ambito delle scienze dell’antichità, della linguistica computazionale, della biblioteconomia, della filologia digitale, dell’informatica umanistica e delle *digital humanities*;
- contribuire allo sviluppo della biblioteca digitale digilibLT (Digital Library of Late-Antique Latin Texts) e alla sua integrazione con altri progetti analoghi italiani e stranieri;
- contribuire alla conservazione delle biblioteche e lasciti librari di area umanistica affidati ai Dipartimenti di Studi Umanistici del Piemonte Orientale e di Torino;
- fungere da luogo di incontro fra studiosi, italiani e stranieri, che si occupano in altre sedi di ricerche analoghe, e da sede di diffusione culturale e divulgativa;

- fungere da punto di contatto fra le istituzioni accademiche ed enti esterni all'Università interessati alla ricerca nell'ambito delle scienze dell'antichità, della linguistica computazionale, della biblioteconomia, della filologia digitale, dell'informatica umanistica e delle *digital humanities*, anche allo scopo di facilitare la disseminazione dei risultati scientifici sul territorio con l'obiettivo di incrementare gli sbocchi occupazionali di giovani laureati e studiosi in formazione.

Tali fini sono perseguiti:

- mediante la ricerca, eventualmente anche in collaborazione con altri soggetti (persone fisiche o giuridiche), di finanziamenti per lo svolgimento di ricerche sperimentali;
- mediante l'organizzazione di opportune iniziative scientifiche, culturali, didattiche e divulgative;
- mediante il finanziamento di borse di dottorato, di borse di avviamento all'attività di ricerca e di assegni di ricerca destinate a studiosi in formazione nell'ambito delle scienze dell'antichità, della linguistica computazionale, della biblioteconomia, della filologia digitale e dell'informatica umanistica;
- attraverso il sostegno di iniziative di alta formazione (scuole residenziali, *summer schools*) nell'ambito delle discipline sopra menzionate;
- attraverso il sostegno a progetti di informatica umanistica aventi come specifico ambito di sviluppo le scienze dell'antichità, la filologia digitale, la biblioteconomia, la linguistica computazionale e le *digital humanities*;
- mediante l'apertura di canali di collaborazione con le istituzioni e con il mondo dell'industria privata, in particolare dell'editoria.

Il Centro perseguirà le proprie finalità in modo non concorrenziale alle finalità istituzionali proprie delle Università aderenti.

## **Art. 2: Composizione del Centro**

All'atto del rinnovo afferiscono al Centro i sotto indicati Dipartimenti delle Università convenzionate:

- per l'Università degli Studi di Torino: Dipartimento di Studi Umanistici;
- per l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro": Dipartimento di Studi Umanistici;

Possono aderire al Centro Dipartimenti ed altre strutture delle Università contraenti.

Al Centro possono aderire altre Università previa deliberazione del Comitato Direttivo adottata a maggioranza dei suoi componenti. L'adesione di altre Università viene formalizzata mediante la stipula di apposito atto aggiuntivo alla presente convenzione.

Possono anche aderire docenti, ricercatori, ricercatrici, personale tecnico amministrativo, operanti nelle due Università, che ne facciano richiesta e che intendano collaborare con il Centro in relazione alle attività indicate nell'art. 1.

Possono inoltre collaborare alle attività del Centro studiosi e studiosi, esperte ed esperti, anche esterne/i alle Università, che ne facciano richiesta e che intendano collaborare con il Centro in relazione alle attività indicate nell'art. 1.

Le adesioni individuali e le richieste di collaborazione vengono presentate al Direttore e sono vagliate e accettate a maggioranza dal Comitato Direttivo. Esse sono valide fino al rinnovo della Convenzione.

## **Art. 3: Sede, gestione amministrativo-contabile e beni inventariabili**

Il Centro ha sede, ai soli fini organizzativi ed amministrativi, presso il Dipartimento di afferenza del Direttore. In caso di trasferimento del docente ad altro Ateneo, il Comitato Direttivo procederà alla nomina di un nuovo Direttore.

Il Dipartimento sede amministrativa del Centro avrà la responsabilità della gestione amministrativa e contabile del Centro e svolgerà tale attività con proprie risorse umane e strumentali.

Le parti, previa apposita delibera dei rispettivi organi competenti, possono mettere a disposizione per le attività del Centro, per il perseguimento dei propri fini, per periodi di tempo determinati, attrezzature e locali appositamente individuati.

Le Università, compatibilmente con le proprie risorse e secondo la propria programmazione pluriennale, mettono a disposizione del Centro per il suo funzionamento e per il funzionamento dei progetti avviati, per periodi di tempo determinati, personale del loro organico.

Il materiale inventariabile messo a disposizione del Centro da un Dipartimento afferente rimane inventariato presso la struttura di provenienza.

Il materiale inventariabile acquistato dal Centro dopo la sua costituzione è iscritto nel registro di inventario del Dipartimento che ha provveduto all'acquisto.

Per quanto riguarda acquisto e gestione dei materiali inventariabili, compresi ubicazione e trasferimenti, si rimanda ai Regolamenti in materia vigenti nelle Università partecipanti.

In caso di scioglimento, il Comitato Direttivo propone ai Consigli di Amministrazione delle due Università la futura destinazione delle attrezzature e dei beni mobili.

#### **Art. 4: Finanziamento del Centro**

Il Centro opera mediante finanziamenti provenienti:

- dai contributi annui eventualmente assegnati dai Dipartimenti e altre strutture universitarie aderenti al Centro, la cui misura è stabilita dai singoli Dipartimenti, strutture Dipartimentali e altre strutture dei citati Atenei, e di altri centri, istituti ed enti pubblici e privati;
- da fondi eventualmente conferiti dall'Università di Torino e dall'Università del Piemonte Orientale;
- da eventuali contributi assegnati dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, da altri Ministeri, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche o da Enti pubblici o privati con destinazione vincolata alle attività del Centro;
- da contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati con destinazione vincolata alle attività del Centro;
- da atti di liberalità.

Le Istituzioni Universitarie che sottoscrivono la presente convenzione e che aderiranno successivamente si impegnano a contribuire alle attività del Centro attraverso il sostegno di specifici progetti. Eventuali contributi finanziari dovranno essere deliberati dai competenti organi delle Istituzioni Universitarie.

Il Centro può partecipare a progetti di ricerca nazionali ed europei solo per il tramite delle Università convenzionate in relazione all'effettivo apporto che le Università stesse renderanno disponibili per i progetti.

I risultati delle attività di ricerca svolte dal Centro dovranno essere attribuiti ai Dipartimenti interessati afferenti alle Università convenzionate in relazione al loro effettivo apporto.

La gestione dei finanziamenti è affidata al Dipartimento di afferenza del Direttore. Tutti gli oneri relativi all'organizzazione del Centro graveranno sulle risorse del Centro stesso.

#### **Art. 5: Organizzazione del Centro**

Sono organi del Centro:

- il Comitato Direttivo;
- il Comitato Scientifico;
- il Direttore;
- il Vice-Direttore.

La carica nei suddetti organi è a titolo gratuito.

### **Art. 6: Il Comitato Direttivo**

Il Comitato Direttivo è costituito da due rappresentanti di ciascuno dei Dipartimenti afferenti al Centro, su designazione dei rispettivi Consigli e nominati dai Rettori degli Atenei convenzionati.

Il Comitato Direttivo dura in carica quattro anni e il suo mandato coincide con quello del Direttore.

### **Art. 7: Compiti del Comitato Direttivo**

Il Comitato Direttivo:

- elegge al proprio interno il Direttore;
- discute le linee di indirizzo della ricerca e delle varie attività del Centro su proposta del Comitato Scientifico;
- approva il piano annuale di spesa il rendiconto consuntivo e la relazione amministrativa e scientifica annuale presentata dal Direttore da trasmettere agli Università convenzionate;
- propone le modifiche alla convenzione istitutiva da sottoporre all'approvazione degli organi competenti degli Università convenzionate;
- promuove l'attività del Centro, stabilendo i criteri di impiego dei fondi assegnati o comunque conferiti;
- discute e coordina i programmi di lavoro;
- vaglia e approva le richieste di adesione individuali e di collaborazione;
- vaglia e approva la relazione annuale di cui all'art. 9;
- delibera lo scioglimento del Centro e lo comunica alle Università convenzionate per gli adempimenti conseguenti.

Il Comitato Direttivo è presieduto dal Direttore o, in caso di impedimento o assenza, dal Vice-Direttore.

Esso si riunisce in via ordinaria, per iniziativa del Direttore, almeno tre volte all'anno e, in via straordinaria, quando il Direttore lo ritenga opportuno oppure su richiesta di almeno tre componenti del Comitato.

La convocazione deve essere fatta per iscritto, con l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salvo in caso di urgenza.

Il Direttore è tenuto ad inserire nell'ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata richiesta da almeno tre componenti del Comitato.

Le riunioni del Comitato Direttivo sono valide quando vi partecipi la maggioranza degli aventi diritto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Direttore è dirimente.

Per la discussione di determinati argomenti, il Comitato Direttivo può invitare alla riunione persone esterne.

### **Art. 8 il Comitato Scientifico**

Il Comitato Scientifico è nominato dal Comitato Direttivo i cui componenti ne fanno parte di diritto; si riunisce annualmente.

Il Comitato Scientifico è l'organo di indirizzo delle attività scientifiche del Centro e propone al Comitato Direttivo le linee generali dell'attività scientifica e culturale del Centro.

### **Art. 9: Il Direttore**

Il Direttore è eletto, al proprio interno, dal Comitato Direttivo tra i docenti di ruolo e i ricercatori confermati delle Università aderenti, che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno o abbiano presentato una preventiva dichiarazione da far valere in caso di nomina.

Il Direttore è nominato dal Rettore dell'Università ove ha sede amministrativa il Centro e dura in carica quattro anni.

Il Direttore del Centro può sottoscrivere solo atti riguardanti le attività normate dalla presente Convenzione e che non comportino oneri economici; ogni altro genere di atto dovrà essere approvato dagli organi competenti del Dipartimento sede amministrativa del Centro previa delibera del Comitato Direttivo.

Il Direttore rappresenta il Centro e svolge le seguenti funzioni:

- sentito il parere del Comitato Direttivo nomina il Vice-Direttore tra i componenti del Comitato stesso in modo tale che di norma nella direzione siano rappresentate le due Università;
- coordina e sovrintende le attività del Centro;
- cura la realizzazione dei programmi stabiliti dal Comitato Direttivo;
- predispone il piano annuale di spesa e il bilancio consuntivo sottoponendoli all'approvazione del Comitato Direttivo;
- predispone la relazione annuale scientifica e amministrativa da trasmettere (previa approvazione del Comitato Direttivo) alle Università convenzionate;
- trasferisce al Direttore del Dipartimento presso cui il Centro ha sede amministrativa tutti gli atti relativi all'ordinazione e al pagamento di quanto occorre al funzionamento del Centro in conformità con i criteri di impiego stabiliti dal Comitato Direttivo.

#### **Art. 10: il Vice-Direttore**

Il Vice-Direttore collabora con il Direttore nell'espletamento dei compiti di quest'ultimo. Assume la veste di Direttore Vicario per sostituire il Direttore nei casi di assenza o impedimento.

#### **Art. 11: Collaborazioni con altri Enti**

Il Centro può svolgere programmi di didattica, ricerca, formazione in collaborazione con Dipartimenti, altri centri e con enti pubblici e privati, italiani e stranieri. Tali relazioni potranno essere formalizzate, su proposta del Comitato Direttivo, secondo le procedure previste dalle disposizioni e dai regolamenti vigenti presso l'Università sede del Centro.

#### **Art. 12: Modifiche della convenzione**

Modifiche alla presente convenzione possono essere apportate mediante appositi atti aggiuntivi, su proposta del Comitato Direttivo e con la conseguente approvazione degli Organi Accademici delle Università contraenti che le approvano secondo i rispettivi statuti, nel rispetto della normativa inerente i centri interuniversitari.

#### **Art. 13: Recessi**

Le Università contraenti possono recedere dalla presente convenzione e conseguentemente dal Centro mediante dichiarazione scritta indirizzata al Direttore del Centro a mezzo di lettera raccomandata A.R., con almeno 90 giorni di preavviso.

Il Direttore sottopone la dichiarazione di recesso alla presa d'atto del Comitato Direttivo.

#### **Art. 14: Tutela della Salute e Sicurezza sul Luogo del Lavoro**

Il Direttore del Centro ha l'obbligo di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dai conseguenti Regolamenti applicativi tramite un'attività di coordinamento di tutti i soggetti aderenti al medesimo Centro.

Le Università aderenti al Centro sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

### **Art. 15: Coperture assicurative**

Ogni Università convenzionata garantisce l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto in attuazione della presente Convenzione.

Ciascuna Università convenzionata provvede alla copertura assicurativa di legge per il personale interessato in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l'attività di cui alla presente Convenzione. Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti la collaborazione di cui alla presente Convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale interessato, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto ad entrare in diretto contatto con il servizio di prevenzione e protezione dell'Università ospitante, al fine di definire le misure da adottare nell'ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca.

Il personale di ciascuna delle Università convenzionate, che ha diritto di accesso alle strutture ed alle apparecchiature dell'Università ospitante, è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi.

Ciascuna Università convenzionata garantisce la copertura assicurativa del proprio personale sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile. Il personale di ciascuna Università convenzionata non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispongono le altre Università convenzionate al Centro senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.

Ogni Università convenzionata si impegna a comunicare per iscritto ed annualmente alle altre Università convenzionate l'elenco del proprio personale autorizzato a svolgere attività di ricerca presso i locali delle Università convenzionate e partner nello svolgimento delle attività di ricerca. Ogni variazione del personale nel corso dell'anno dovrà essere comunicata per iscritto.

### **Art. 16: Obblighi di riservatezza**

Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al Centro a seguito e in relazione alle attività oggetto del medesimo.

### **Art. 17: Diritto di proprietà intellettuale**

Il Direttore assicura che sia data adeguata rilevanza alle Università aderenti ed ai Professori e Ricercatori coinvolti nella realizzazione di specifici progetti scientifici collaborativi.

Il Comitato Direttivo può farsi promotore, presso le Università coinvolte, del deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, sulla base degli effettivi apporti delle Università aderenti, fermi restando i diritti morali riconosciuti dalla legge agli inventori.

In ogni caso, salva contraria pattuizione, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto di progetti scientifici collaborativi, è riconosciuta sulla base dell'apporto degli aventi diritto di ciascuna Università aderente.

Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa è oggetto di specifica pattuizione all'interno di specifici accordi.

### **Art. 18: Durata**

La presente convenzione ha la durata di quattro anni, rinnovabile previo accordo scritto tra le Parti, dopo opportuna verifica della positività della collaborazione, di quattro anni in quattro anni, ove non intervenga esplicita richiesta di non rinnovo da una delle Università sei mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata indirizzata al Direttore del Centro.

**Art. 19: Controversie**

Per qualsiasi controversia inerente l'attuazione della presente convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Torino.

**Art. 20: Spese, bollo e firma digitale**

La presente convenzione, in unico originale, è firmata digitalmente ex 24, commi 1 e 2, del Codice dell'Amministrazione digitale (C.A.D.) - Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall'Ateneo sede amministrativa del Centro (autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Vercelli n. 2/2003 del 12.06.2003 e successive integrazioni del 20 marzo 2014 e del 12 maggio 2015) sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente.

La Convenzione, sottoscritta mediante firma digitale e conservata agli atti degli Università stipulanti, entra in vigore a partire dalla data del suo invio in conservazione sostitutiva.